

N. 5/2018 CONCORDATI



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Francesco Sorrentino

-Presidente-

dott.ssa Adriana Gherardi

-Giudice-

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

-Giudice relatore-

Visto il ricorso ex art. 161 co. 6 Rd 267/1942 depositato in data 10.08.2018 da CO-RI DI BATTISTELLI ROBERTO & C SAS, p. iva 00834440117, con sede legale in Castelnuovo Magra (La Spezia) Via Case Rosse n. 6, rappresenta e difesa nel presente procedimento dagli avv.ti Uberto Miserendino e Massimiliano Ratti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Sarzana (La Spezia) Via Brigade Partigiane Ugo Muccini n. 28;

Dato atto che la ricorrente ha chiesto termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano, nonché dell'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 161 co. 2 e 3 Rd 267/1942, oppure per la presentazione di domanda ai sensi dell'art. 182bis Rd 267/1942;

Dato atto che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in sede con visto apposto in data 10.08.2018;

Rilevato che il Tribunale, con provvedimento del 13.08.2018, osservava che non risultavano sufficientemente documentati i requisiti di ammissibilità alla procedura di concordato previsti dall'art. 1 Rd 267/1942, nonché dall'art. 161 co. 9 Rd 267/1942 (posto che la ricorrente riferiva nel ricorso circa transazione fiscale dell'anno 2016 con esito negativo, senza documentare esattamente la circostanza, invece potenzialmente rilevante ai fini dell'ammissione al concordato), assegnando alla ricorrente termine di quindici giorni

per osservazioni ed integrazioni documentali, fissando altresì ai sensi dell'art. 162 Rd 267/1942 l'udienza del 12.09.2018;

Rilevato che CO-RI DI BATTISTELLI ROBERTO & C SAS, con propria memoria del 24.08.2018, produceva nuovamente il bilancio relativo all'esercizio 2017 ed osservava che i bilanci in atti dimostravano il possesso da parte della ricorrente dei requisiti necessari per accedere alla procedura di concordato preventivo ex art. 1 Rd 267/1942. La ricorrente osservava altresì che essa si era limitata ad avanzare presso l'Agenzia delle Entrate proposta di transazione fiscale ex art. 182ter Rd 267/1942, non ulteriormente proseguita, come tale estranea alle condizioni ostative all'accesso al concordato previste dall'art. 161 co. 9 Rd 267/1942;

Rilevato che all'udienza del 12.09.2018 il Pubblico Ministero chiedeva rinvio per l'esame della documentazione prodotta da CO-RI DI BATTISTELLI ROBERTO & C SAS, ed il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 26.09.2018;

Rilevato che all'udienza del 26.09.2018 CO-RI DI BATTISTELLI ROBERTO & C SAS produceva copia della proposta di transazione fiscale inviata all'Agenzia delle Entrate e la conseguente certificazione del debito erariale rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate, esponendo altresì che la transazione fiscale non era ulteriormente proseguita, ed insisteva per la concessione dei termini ex art. 161 co. 6 Rd 267/1942. Il Pubblico Ministero osservava che la produzione documentale di CO-RI DI BATTISTELLI ROBERTO & C SAS era avvenuta oltre i termini assegnati dal Tribunale, e si opponeva all'ammissione del pre-concordato non essendo documentato l'esito della transazione fiscale;

Osservato che, in base ai bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, risultano integrati i requisiti per l'accesso alla procedura di concordato di cui all'art. 1 Rd 267/1942 da parte di CO-RI DI BATTISTELLI ROBERTO & C SAS;

Osservato che ha natura ordinatoria il termine assegnato dal Tribunale, con provvedimento del 13.08.2018, a CO-RI DI BATTISTELLI ROBERTO & C SAS per le

produzioni documentali atte a comprovare i requisiti di ammissibilità del concordato ex artt. 1 e 161 co. 9 Rd 267/1942, e che la mera proposta di transazione fiscale presentata all'Agenzia delle Entrate, ancorché riscontrata dall'Agenzia delle Entrate con certificazione del debito erariale, come documentata dalla ricorrente, non rappresenta ai sensi dell'art. 161 co. 9 Rd 267/1942 condizione ostativa all'accesso alla procedura di concordato;
Dato atto che non risulta pendente istruttoria pre-fallimentare;
Visto l'art. 161 co. 6 Rd 267/1942,

FISSA

il termine fino al 04.02.2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 Rd 267/1942, oppure per depositare domanda ai sensi dell'art. 182bis Rd 267/1942,

DISPONE

che il debitore ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche in relazione alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta al fine della predisposizione della proposta e del piano, depositando, presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, con cadenza mensile, relazione scritta;

dispone, a cura della cancelleria, la pubblicazione nel registro delle imprese della relazione sulla situazione finanziaria dell'impresa, entro il giorno successivo al deposito mensile di cui al punto che precede;

ritenutane l'opportunità, nomina commissario giudiziale il dott. Massimo Bellavigna;

delega gli adempimenti che non siano di stretta competenza collegiale ad un componente del Collegio da individuarsi nell'attuale Giudice relatore.

La Spezia, 2 ottobre 2018

il Presidente

dott. Francesco Sorrentino



SP 4. X. 18 or

anon 556

il Giudice relatore ed estensore

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

